

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0

DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

**Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0
DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")**

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR").

- Piano programma Industria 4.0 (iperammortamento e superammortamento)
- Transizione 4.0 (credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)
- Transizione 5.0 : Il nuovo credito d'imposta per investimenti effettuati nel 2024 e 2025 è disciplinato dall'art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR"), pubblicato sulla G.U. 2.3.2024 n. 52,
- Scopo del nuovo Credito:
- supportare il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili,
- o di minor consumo per riscaldare gli ambienti,
- con l'obiettivo di ottenere un risparmio energetico negli anni 2024-2026

**Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0
DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")**

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR").

- In una frase il tema del nuovo bonus:
- *ottiene il bonus se in anno N+1 produce lo stesso numero di pezzi di anno N riducendo la spesa di energia o*
- *Riduci i consumi di energia in anno N+1 rispetto a anno N per riscaldare l'edificio in mantenendo le stesse condizioni di temperatura e tempo di accensione.*

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0
DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

Qual è il premio per le imprese che investono in attività digitali, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e formazione del personale:

Ottenere come beneficio un credito d'imposta il cui importo è legato alla riduzione del consumo di energia finale o al risparmio energetico nei processi.

- Le analogie di questo credito con gli altri sono così sintetizzabili:
- agevola gli stessi beni materiali/immateriali 4.0 interconnessi
- calcola il credito in base alla spesa ammessa con applicazione di aliquote a scaglioni, ecc.;
- introduce un credito d'imposta per la formazione del personale in relazione a tali nuove tecnologie.

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0
DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

IMPRESE BENEFICIARIE

Possono accedere all'agevolazione le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), a prescindere:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime di determinazione del reddito dell'impresa.

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0
DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

Per beneficiare del credito, le imprese devono comunque soddisfare le seguenti condizioni:

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

NOVITA': mentre il "credito investimenti" subordina tali condizioni alla "fruizione del beneficio" con verifica del versamento dei contributi effettuata al momento in cui è presentato il mod. F24, (versamento anche tardivo).

Il credito d'imposta 5.0, al contrario, ne subordina la stessa "spettanza" al rispetto dell'obbligo (il credito non risulta solo "congelato", ma non spetta se nel periodo dell'investimento non sia in condizione di essere in regola con i versamenti dei contributi).

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0
DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

Sono escluse:

- le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001.

INVESTIMENTI AGEVOLATI Sono agevolabili gli investimenti effettuati:

- **Negli anni 2024 e 2025;**
- Realizzati in strutture produttive ubicate in Italia;
- in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016 (c.d. beni "4.0"), che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- **Estensione dell'agevolazione ai beni immateriali di cui all'allegato b) della L. 232/2016. L'Allegato B definisce una serie di beni immateriali e tecnologie che possono essere considerati parte degli investimenti agevolabili nell'ambito dell'Industria 4.0 e 5.0. solo se effettuati nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.**

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0
DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

AUTOPRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER AUTOCONSUMO

Se si attua un progetto di innovazione che consegua una riduzione dei consumi energetici,

sono agevolabili **gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.**

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12 co. 1 lett. a), b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181.

MAGGIORAZIONE del costo, ai fini del CALCOLO del credito d'imposta, del 120% e del 140%, rispettivamente, per gli investimenti di cui alle suddette lett. b) e c). (analogia con superammortamento)

**Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0
DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")**

SPESE PER LA FORMAZIONE ESTERNA

Sono agevolabili anche **le spese per la formazione del personale** previste dall'art. 31, paragrafo 3, del regolamento della Commissione (UE) 651/2014, **finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.**

Tali spese sono agevolabili:

- **nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili;**
- sino al massimo di 300.000,00 euro;
- **a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con il DM attuativo.**

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0
DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

ESCLUSIONI

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:

- attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui processo produttivo viene generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento della Commissione (UE) 1357/2014 e il cui smaltimento a lun-go termine potrebbe causare un danno all'ambiente.
- Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0
DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

- La misura del credito d'imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.
- Laddove, mediante gli investimenti agevolati, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al:

AGEVOLAZIONE CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0	% Riduzione	% Riduzione
Riduzione dei consumi a livello di stabilimento	tra il 3% e il 6%	oltre il 10%
Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo (in alternativa)	tra il 5% e il 10%	oltre il 15%
	Credito %	Credito%
Fino a 2,5 milioni	35%	45%
Da 2,5 milioni a 10 milioni	15%	25%
da 10 milioni a 50 milioni	5%	15%

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

- MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Per l'accesso al beneficio:

- le imprese devono presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) le certificazioni "tecniche", unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
- il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto;
- ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità che saranno definite con il DM attuati-vo. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
- l'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione "ex post";
- il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile.

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

Certificazioni "tecniche"

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che, rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
- ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Con il DM attuativo saranno individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.

Spese di certificazione per le PMI

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certificazione sono **riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000,00 euro**, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97:

- presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- **decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante;**
- **entro il 31.12.2025.**

L'ammontare non ancora utilizzato al 31-12-2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

Il credito d'imposta non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a € 250.000,00(art.1co.53L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a € 2 milioni (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0
DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

IRRILEVANZA FISCALE DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

RIDETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

È prevista la **rideterminazione** del credito d'imposta se, **entro il 31 dicembre del quinto anno** successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:

- ceduti a terzi;
- destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
- nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria

In tal caso: (continua)

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0
DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

- il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo;
- il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nota: rispetto all'analogo meccanismo previsto nel bonus investimenti risulta ampliato l'orizzonte temporale (dal 31/12 del 2° anno successivo al 5° anno successivo)

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi di cui all'art. 1 co. 35 e 36 della L. 205/2017.

Deroghe: come per il bonus investimenti 4.0

Non opera la rideterminazione negli stessi casi previsti per il bonus investimenti se nello stesso periodo d'imposta avviene la sostituzione del bene (con la sua interconnessione) con altro aventi caratteristiche tecniche analoghe /superiori.

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0

DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

IMPOSSIBILITÀ DI CEDERE/TRASFERIRE IL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

CONSERVAZIONE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

DICITURA IN FATTURA

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010.

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione della documentazione contabile si aggiungono al credito d'imposta per un importo **non superiore a 5.000,00 euro**, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l'agevolazione. (anche se sostenuta in un periodo successivo - CM 13/2017 in relazione al "bonus Ricerca e sviluppo).

RAPPORTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta transizione 5.0 **non è cumulabile**, in relazione agli stessi costi ammissibili, con:

- il bonus investimenti in beni strumentali (4.0) di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
- il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 124/2023.
- È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0
DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR")

ATTUAZIONE Come anticipato, la piena operatività della misura interverrà con l'emanazione del DM attuativo da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro il 1/04/2024
???

Tale decreto prevederà

- Contenuto, modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni/eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni della congruità e della pertinenza delle spese sostenute
- Criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti
- Controlli, esclusione e recupero del beneficio
- Modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa
- Individuazione dei requisiti (indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità) dei certificatori energetici, e delle relative coperture assicurative necessarie
- Individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili

ZES unica DL 19.9.2023 n. 124 (G.U. 19.9.2023 n. 219)

Il DL 124/23, convertito in L. 13 novembre 2023, n. 162, ha definito l'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, della Zona economica speciale per il Mezzogiorno denominata «ZES unica» comprensiva dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna (art. 9 c. 2)

- *Si definisce Zona economica speciale (ZES) una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa*
- Il DPCM del 29-12-2023 ha fissato il trasferimento delle funzioni dai Commissari alla Struttura di missione ZES al 1° marzo 2024
- Istituito lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, che fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l'accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES
- i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
- Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica **nonchè quanto previsto in materia di disciplina del commercio**, L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonchè alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche

ZES unica DL 19.9.2023 n. 124 (G.U. 19.9.2023 n. 219)

- **Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale** (definito dall'art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), relativi a:
- **L'acquisto**, anche mediante contratti di locazione finanziaria, **di nuovi macchinari**, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- **L'acquisto di terreni** e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di **immobili strumentali** agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili **non può superare il 50% del valore complessivo** dell'investimento agevolato
- Il credito d'imposta si calcola in base alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati
- dall'1.1.2024 al 15.11.2024;
- **nel limite** massimo, per ciascun progetto di investimento, **di 100 milioni di euro**.
- Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
- Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di **importo inferiore a 200.000,00 euro**.

ZES unica DL 19.9.2023 n. 124 (G.U. 19.9.2023 n. 219)

- Il credito d'imposta è rideterminato se:
- I beni oggetto dell'agevolazione **non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;**
- **entro il quinto periodo successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi.** Il credito d'imposta è revocato se non si osserva l'obbligo di mantenere l'attività nelle aree oggetto di agevolazione per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.

ZES unica DL 19.9.2023 n. 124 (G.U. 19.9.2023 n. 219)

- Il credito d'imposta è attribuito: nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
- nel limite massimo di spesa, stabilito in misura pari a 1,8 miliardi per il 2024 ([art. 1](#) co. 249 della L. 213/2023);

nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'[articolo 14](#) del regolamento 651/2014.

Intensità di aiuto credito imposta Zes 2024

Dimensione Impresa	Basilicata, Molise, Sardegna	Campania, Puglia, Calabria, Sicilia	Abbruzzo
	Piccola	50%	60%
Media	40%	50%	25%
Grande	30%	40%	15%

ZES unica DL 19.9.2023 n. 124 (G.U. 19.9.2023 n. 219)

- il credito d'imposta è **cumulabile con aiuti “de minimis”** e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, **a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità**

o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

- Rispetto a quanto indicato in precedenza, per la ZES unica **non è stata riproposta la riduzione del 50% dell'IRES** derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES.